



02417-18

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SECONDA SEZIONE CIVILE

|                            |
|----------------------------|
| SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE |
|----------------------------|

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI

- Presidente -

R.G.N. 28752/2013

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Consigliere -

Cron. 2417

Dott. ANTONIO ORICCHIO

- Rel. Consigliere -

Rep.

Ud. 27/09/2017

Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Consigliere -

cc

Dott. RAFFAELE SABATO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 28752-2013 proposto da:

COMUNE DI X , in persona del Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA  
1665/B, presso lo studio dell'avvocato FULVIO  
ROMANELLI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

DA , elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA PREMUDA 3, presso lo studio dell'avvocato  
CLAUDIO VITELLI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 789/2013 del TRIBUNALE di  
TIVOLI, depositata il 27/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
ORICCHIO.

*39*

**Rilevato che :**

è stata impugnata la sentenza n. 789/2013 del Tribunale di Tivoli con ricorso fondato su un unico articolato motivo e resistito con controricorso della parte intimata.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue .

L'impugnata sentenza, in riforma dell'appellata decisione del Giudice di Pace di Tivoli, accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno controricorrente DA ed

annullava il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S.

n. X elevato dalla Polizia Locale del Comune di X

per violazione delle norme in materia di parcheggio.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

**Considerato che :**

**1.-** Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360, n.ri 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 e degli artt. 21, 22, 22 bis e 23 L. 689/81 "avendo ritenuto presunto un fatto percepito visivamente dagli agenti accertatori e rispetto al quale il verbale di accertamento



costituendo un atto pubblico faceva fede fino a querela di falso".

L'essenza della doglianza di cui al motivo qui in esame è relativa alla violazione delle succitate norme in materia di valutazione ed apprezzamento delle prove e, quindi, del principio per cui è, ex lege, attribuita efficacia fidefacente all'atto pubblico (verbale di accertamento) redatto dall'agente accertatore di infrazione al C.d.S..

In particolare, secondo la prospettazione dell'Amministrazione ricorrente che invoca il dictum di cui alla decisione delle S.U. n. 17355/2009, l'unica contestazione ammissibile avverso i verbali di accertamento di infrazioni è quella relativa alle "circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale".

Verrebbe, quindi e conseguentemente, meno tutto il valore decisamente attribuito dal Giudice di appello alle percezioni in ordine alla visibilità della segnaletica da parte della teste BE (che, fra l'altro, era nella fattispecie proprio la verbalizzante).

Il motivo di ricorso è, anche se per ragioni collegate indirettamente a quanto esposto, fondato.

In effetti Cass. S.U. n. 17355/2009 esclude "la contestazione e la prova..... unicamente sulle circostanze di





fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento".

Pertanto la possibilità di verificare la sussistenza di ogni adeguata segnaletica non poteva ritenersi del tutto esclusa.

L'impugnata sentenza, rifacendosi -poi- a Cass.

3660/2009 (affermando la necessità della visibile

apposizione del corrispondente segnale specificamente

previsto dalla legge) ha valorizzato in modo preponderante

le risultanze della deposizione della suddetta Barbaran.

Senonchè la "scarsa visibilità della segnaletica orizzontale",

riferita da tale teste, non poteva -essa sola e tenuto conto

delle altre risultanze- apparire decisiva al fine della riforma

dell'appellata decisione e, quindi, dell'accoglimento della

proposta opposizione.

Infatti -stante le stesse affermazioni della suddetta teste

riportate espressamente nella sentenza oggi gravata innanzi

a questa Corte- la segnaletica di divieto di parcheggio

verticale "era visibile".

E, per converso, già datata giurisprudenza di questa Corte

ha avuto modo di affermare che la semplice "attenuazione

della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir

meno del relativo obbligo o divieto" ( Cass. civ., Sez. Terza,

Sent. 3 maggio 1976, n. 1569 ).

Esplicitandosi e ribadendosi - in modo più approfondito -

quanto innanzi riportato, può oggi affermarsi il principio per

CA



cui, "al fine della validità dell'accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica".

Proprio in ragione del principio così ribadito ed affermato il motivo deve ritenersi fondato e va, quindi, accolto.

**2.-** Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.

**3.-** L'accoglimento del ricorso comporta, conseguentemente, la cassazione della impugnata sentenza e, decidendosi nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., il rigetto della proposta opposizione.

**4.-** Le spese, attesa l'oggettiva controvertibilità e la particolarità della fattispecie, vanno integralmente compensate.

**P.Q.M.**

La Corte

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione e compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 27 settembre 2017.

Il Presidente

2/3

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 31 GEN. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

CASSAZIONE.NET